



Segreteria del SINDACO

Piazza Cavour, 1 - 19015 Levanto

sindaco@comune.levanto.sp.it

PEC: comune.levanto.sp@legalmail.it



IT10/0722

ORDINANZA n. 83

Oggetto: Divieto di vendita per asporto e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine, su tutto il territorio comunale, in occasione della "Festa del Mare" Lunedì 25 Luglio 2022.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventuno** del mese di **luglio**

IL SINDACO

Premesso che il giorno 25 luglio 2022 si svolgerà a Levanto la tradizionale "Festa del Mare" evento che coinvolge tutta la cittadinanza e comporterà, ragionevolmente, un rilevante afflusso di turisti e persone provenienti anche dai paesi limitrofi;

Stante la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire il verificarsi di eventuali fenomeni e comportamenti in grado di minacciare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, nonché di porre a rischio il decoro urbano ed ambientale tutelando, pertanto, sia le persone che il territorio;

Viste le risultanze del CPOSP riunitosi in data 18.07.2022 nella sede Prefettizia,

Ritenuto opportuno per le motivazioni citate, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici come stabilito dall'art. 689 C.P., nonché i divieti di vendita ai minori di anni diciotto previsto dall'articolo 14 ter della legge 125/2001

introdurre, su tutto il territorio comunale, il divieto di vendita per asporto e consumo di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro e lattine negli spazi pubblici dalle ore 20.00 del 25.07.2022 alle ore 06.00 del 26.07.2022

Tenuto conto dell'eccezionalità del divieto nonché della sua temporaneità;

Considerato che per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della salute pubblica il Sindaco può limitare, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del TUEL, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, l'esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia in relazione all'esercizio delle medesime attività, anche al fine di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla tutela dell'arredo urbano e alla salute della popolazione;

Riconosciuta, altresì, la condizione di contingibilità strettamente correlata alla notte compresa fra il 25 Luglio ed il 26 Luglio 2022;

Visti:

- L'art. 50, comma 7 bis del D.Lgs 267/2000 a norma del quale “ *Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici*”;
- L'art. 54, comma 4 del D.Lgs 267/2000 a norma del quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta” ...*con atto motivato provvedimenti, contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana*”;

Visto il D.Lgs n. 114/1998 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 1/2007 “ Testo Unico sul Commercio” e ss.mm.ii.;

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 125 :”Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati”;

Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120 “ Disposizioni in materia di sicurezza stradale”;

Vista la legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto, pertanto, di disporre le adeguate misure illustrate;

Per le motivazioni, espresse in premessa, riconducibili alla necessità di contenere i fenomeni di scadimento della qualità urbana e pregiudizio per la sicurezza urbana

ORDINA

Quanto segue a tutela della salute, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale:

- Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 come da normativa vigente;

Che per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana, per le motivazioni indicate in premessa:

- È vietata la vendita per asporto e consumo di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro e lattine su tutto il territorio comunale, anche ove dispensate da distributori automatici, dalle ore 20.00 del 25 Luglio 2022 alle ore 06.00 del 26 Luglio 2022;
- È ammessa la somministrazione di bevande di qualsiasi tipo all'interno e negli spazi pertinenziali, anche se temporaneamente autorizzati a carattere stagionale, destinati a esercizio pubblico

Per le predette finalità i titolari o gestori delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e degli esercizi artigianali sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per i consumatori e da € 75,00 a € 500,00 per i venditori determinato a norma dell'art. 16 della L. 681/1981

DISPONE

1. L'immediata notifica alle attività interessate presenti sul territorio comunale;
2. Che i competenti organi di vigilanza tengano continuamente monitorata la situazione igienico ambientale, nonché la sicurezza urbana nell'ambito del territorio comunale;
3. Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Levanto e che venga pubblicizzato sul sito istituzionale dell'Ente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, innanzi al TAR Liguria o entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento, oltre che al Corpo di Polizia Locale per il controllo di competenza, viene inviato, per opportuna conoscenza, al Sig. Prefetto della Spezia ed agli organi di Polizia statali per il controllo, anche in forma coordinata con la Polizia Municipale, circa la sua osservanza.

Levanto, 21-07-2022.

IL SINDACO
SINDACO
(Luca Del Bello)